

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 7 novembre 2007

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità.

Testo unificato C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2563 Mantini, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini, C. 2799 Franco Russo, C. 2916 D'Antona, C. 3017 Consiglio regionale della Toscana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il relatore ha ritirato gli emendamenti 1.50, 1.60, 9.50, 9.60, nonché l'articolo aggiuntivo 10.050, ed ha presentato gli emendamenti 1.70, 9.70 nonché l'articolo aggiuntivo 10.070 (*vedi allegato 1*).

Riccardo MARONE (Ulivo), *relatore*, illustra i nuovi emendamenti da lui presentati. In particolare, si sofferma sull'emendamento 1.70, che in sostanza rivede la precedente impostazione del testo base in relazione alla incandidabilità dei membri del Parlamento collegandola non più alla condanna per reati specifici, ma alla condanna ad una pena superiore ai due anni di reclusione per un delitto non colposo; al riguardo chiarisce che due anni di reclusione sono il livello di pena previsto dalla disciplina sulla sospensione condizionale della pena. Resta fermo, come già previsto nel testo base, che non possono essere candidati coloro nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione con provvedimento definitivo in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore è fissato alle ore 12 di martedì 13 novembre.

Elias VACCA (Com.It) chiede al relatore un chiarimento in ordine al richiamo alla disciplina sulla sospensione condizionale della pena: fa presente infatti che, per coloro che abbiano più di diciotto ma meno di ventuno anni, la sospensione condizionale è prevista per condanne fino a due anni e mezzo, il che potrebbe essere rilevante atteso che la Camera sta lavorando ad un progetto di legge costituzionale che abbassa a diciotto anni l'età per essere eletti alle Camere.

Riccardo MARONE (Ulivo) chiarisce che il richiamo alla disciplina sulla sospensione condizionale della pena serve unicamente ad individuare un parametro per la determinazione del livello di pena al quale collegare l'incandidabilità. Ricorda infatti che era stata sollevata l'esigenza di far riferimento ad un qualche parametro: in particolare, era stato proposto di far riferimento al livello di pena in connessione al quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, vale a dire tre anni. Personalmente, tuttavia, è contrario a questa opzione, come ha già avuto modo di spiegare nelle precedenti sedute. Per questa ragione ha scelto di far riferimento al parametro offerto dalla disciplina sulla sospensione condizionale della pena.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.